

STATUTO

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

In data **10 aprile 2007** è stata costituita in Ghilarza (OR) con sede alla via 16 Marzo 1978 n 33, l'Associazione **"Amici della Posada de Belén – ONLUS"**, l'associazione è stata iscritta nell'elenco delle Onlus tenuto dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna.

In adeguamento alla legge di riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) in data 20 maggio 2022 gli associati hanno deliberato di voler procedere con la trasformazione dell'Ente da ONLUS a Organizzazione di Volontariato, di voler adeguare lo statuto e di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Conseguentemente, solo successivamente all'avvenuta iscrizione nel predetto Registro, ed in costanza di iscrizione, verrà rimossa dalla denominazione la qualifica di ONLUS e la denominazione della Associazione sarà integrata con la locuzione **"Organizzazione Di Volontariato"**, o brevemente **ODV**, e pertanto l'associazione sarà denominata **"Amici della Posada de Belén – Organizzazione di Volontariato"** o in sigla **"Amici della Posada de Belén – OdV"**.

La sede legale è in Ghilarza, il trasferimento della stessa non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con l'impegno di comunicazione agli uffici competenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e tutte le prestazioni sono fornite a titolo gratuito e per soli fini di solidarietà.

ART. 2 - Finalità e scopi – oggetto sociale

L'Associazione persegue senza alcuno scopo di lucro diretto o indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le attività che potrà svolgere, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CTS (Codice del Terzo Settore) sono:

- Attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla **lett. "u" art. 5 comma 1 del CTS**;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui alla **lett "n" comma 1 art. 5 CTS**;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla **lett. "k" comma 1 art. 5 CTS**;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento

di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile di cui alla **lett. "o" comma 1 art. 5 CTS**;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, di cui **alla lett. "x" comma 1 art 5 CTS**;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244 di cui alla **lett. "w" comma 1 art 5 CTS**;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla **lett. "v" comma 1 art 5 CTS**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal presente statuto, di cui alla **lett. "i" comma 1 art 5 del CTS**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla **lett. "d" comma 1 art 5 del CTS**;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui alla **lett. "r" comma 1 art 5 CTS**.

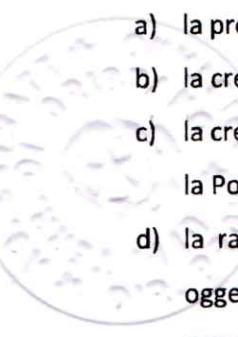
In particolare ed in raggiungimento dello scopo sociale sopra evidenziato l'Associazione si prefigge altresì l'obiettivo della realizzazione di una rete di sostegno e di aiuto economico, formativo e umano per le attività che si realizzano nel Centro di Accoglienza temporanea, chiamato "La Posada de Belén", ubicato a Sicuani in Perù, per bambini e adolescenti vittime di maltrattamento, abbandono, abuso sessuale, maternità prematura, mancanze materiali e vuoti emotivi.

In attuazione del presente articolo l'associazione potrà perseguire:

- a) la promozione dell'Associazione e il contatto con persone e/o istituzioni che possano contribuire in diversi modi al raggiungimento degli obiettivi della Posada;
- b) la raccolta dei fondi attraverso le quote associative dei soci o altre donazioni;
- c) l'offerta di competenze professionali secondo le necessità esistenti (psicologo, animatore, assistente sociale, pedagoga etc.)

ART 3 – Attività diverse e sussidiarie

Sulla base di quanto previsto dall'art 6 del CTS, per il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra rappresentato, previa delibera dell'organo amministrativo ed allo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali alle precedenti, anche con modalità commerciali:

- 
- a) la promozione di campagne di raccolta e invio materiali (materiale educativo, didattico, medicine etc.);
 - b) la creazione di un sistema di appoggio per la formazione e la preparazione dei volontari locali e non;
 - c) la creazione di linee di interscambio affinché i soci dell'Associazione che lo desiderano possano visitare la Posada e/o realizzare un'esperienza di volontariato nella Posada;
 - d) la raccolta di fondi, secondo quanto previsto dall'art 7 del CTS, anche mediante distribuzione di oggettistica, spettacoli di beneficenza, mostre vendita, lotterie etc. In tal caso l'Associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà di apposito tesserino di riconoscimento i soci preposti, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge, e sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro diretto o indiretto. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 4 - Durata

Essa ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 - Soci e domanda di ammissione

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori e tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o le istituzioni.

Il numero dei soci è illimitato, ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per i soci minorenni, il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le prestazioni fornite dai soci sono sempre a titolo gratuito e non possono in alcun modo essere retribuite, neppure dal beneficiario della prestazione stessa. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Secondo quanto previsto dall'art 23 del CTS, tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno formulare domanda scritta. Sulle domande di ammissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni il Consiglio Direttivo che si esprime motivando secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e ne dà informazione all'interessato entro il termine massimo di 60 giorni a mezzo pec, raccomandata, o qualunque altro strumento che dia certezza di avvenuta notifica.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro soci.

È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione, ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di partecipare alle votazioni direttamente o per delega (elettorato attivo), nonché di candidarsi a tutte le cariche e gli organi associativi (elettorato passivo), di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Hanno altresì diritto in qualunque momento, secondo quanto indicato dall'art 15, comma 3 CTS, all'esame dei libri sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie comunicate tramite lettera raccomandata o posta elettronica;
- non aver effettuato il versamento di due quote associative annuali consecutive;
- decesso;
- indegnità, se deliberata dal Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Il rigetto della domanda, e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide con delibera motivata e ne dà informazione all'interessato entro il termine massimo di 60 giorni a mezzo pec, raccomandata, o qualunque altro strumento che dia certezza di avvenuta notifica. È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite in modo personale e spontaneo dai soci tramite l'Associazione sono a titolo gratuito sulla base di programmi preventivamente concordati con l'Associazione.

ART. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti, dietro deliberazione dell'Assemblea o comunque al sussistere dei requisiti previsti dalla Legge, i seguenti organi:

- l'Organo di Controllo
- il Revisore dei conti

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive documentate e precedentemente autorizzate sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 8 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annua ed iscritti a libro soci da almeno 3 mesi.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso su conforme parere del Consiglio Direttivo:

- una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o dalla data di invio comunicazione tramite posta elettronica;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, inviato individualmente ai soci a mezzo posta, posta elettronica o qualunque altro mezzo che garantisca la notifica, deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In alternativa l'Assemblea può essere convocata mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale e contestuale pubblicazione sul sito internet dalla associazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per la convocazione.

Ai sensi dell'art 21 del codice civile, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio, o per delega, da conferirsi ad altro socio purché quest'ultimo abbia a sua volta diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, sempre con diritto di voto, salvo quanto previsto dall'articolo 19.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, la maggioranza dell'organo amministrativo e, se nominato, la maggioranza dell'organo di controllo.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Ciascun socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera l'ammissione di associati onorari;
- e) approva il bilancio;
- f) stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal socio che sarà stato nominato segretario per quella riunione.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 membri scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni, si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali e il bilancio sociale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere eventuale personale;
- eleggere il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare il segretario con funzioni di tesoriere o un segretario e un tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare l'esclusione dei soci per i motivi indicati dall'art. 5 del presente statuto;
- proporre l'ammissione di associati onorari i quali non sono tenuti al pagamento delle quote associative;
- curare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dunque di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti, i verbali del Consiglio Direttivo sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Consiglio stesso. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 10 - Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo a maggioranza di voti. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- cura l'esecuzione delle delibere dei suddetti organi;
- vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ed eventualmente si avvale di esperti da lui nominati.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART. 11 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nelle sue attività e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei progetti di bilancio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- rende noto periodicamente della contabilità al Presidente e al Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Organo Di Controllo e Revisione Dei Conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, con delibera dell'Assemblea Ordinaria. In caso di nomina di un Collegio, esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci o anche tra i non soci e dura in carica tre anni. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, durano tre anni ed i membri uscenti possono essere riconfermati. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 15 - Risorse economiche

L'Associazione, secondo quanto previsto dall'art 33 del CTS, trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dai seguenti proventi:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private nonché di privati in genere;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali derivanti dalle attività sussidiarie di cui all'art. 6 del CTS richiamate all'art 3 del presente statuto;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- raccolte fondi.

I fondi dovranno essere depositati presso l'Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante. Ai sensi dell'art 8 del CTS, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è determinata dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 17 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti con indicazione dei soggetti eroganti. Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare e, dopo la sua approvazione, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro i termini e con le modalità previste dalla Legge, compresa la pubblicazione sul proprio sito internet in caso di superamento dei limiti di cui all'art 14 del CTS.

Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Qualora siano raggiunti i termini previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 18 - Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- se istituito l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta indirizzata al Presidente contenente l'indicazione specifica del documento che si intende esaminare. I soci hanno diritto di estrarne copia a loro spese con modalità idonee a contemperare il loro diritto di accesso con la riservatezza di atti e documenti; l'Assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 19 - Modifiche allo statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'Associazione o da almeno cinque soci.

Le modifiche, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio devono essere deliberate dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in persona o per delega.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore indicati dall'Assemblea.

ART. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

22.07.2022
Alessandro Sella

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Oristano
Reg.to il 20/7/2022 N° 734 Serie 3
Euro=€ ESENTA
M. L.